

Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

(G.U. n. 101 del 3 maggio 2006)

Il testo integrale delle indicazioni formulate, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, rivolte a tutte le strutture e le competenti del servizio nazionale di protezione civile, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 87 del 13 aprile 2006, e' consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it

INDICAZIONI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO DI EMERGENZE DOVUTE A:

1. Incidenti ferroviari con convogli passeggeri - Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di persone - Incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone
2. Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone
3. Incidenti aerei
4. Incidenti con presenza di sostanze pericolose

ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e in attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006

SOMMARIO**PREMESSA****1. INCIDENTI FERROVIARI CON CONVOGLI PASSEGGIERI – ESPLOSIONI O CROLLI DI STRUTTURE CON COINVOLGIMENTO DI PERSONE - INCIDENTI STRADALI CHE COINVOLGONO UN GRAN NUMERO DI PERSONE**

- 1.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo
- 1.2 L'intervento sul luogo dell'incidente
- 1.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione
- 1.4 Il Centro di coordinamento

2. INCIDENTI IN MARE CHE COINVOLGONO UN GRAN NUMERO DI PERSONE

- 2.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo
- 2.2 L'intervento sul luogo dell'incidente
- 2.3 L'assistenza a terra
- 2.4 Il Centro di coordinamento

3. INCIDENTI AEREI

- 3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo
- 3.2 L'intervento sul luogo dell'incidente
- 3.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione
- 3.4 Il Centro di coordinamento

4. INCIDENTI CON PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

- 4.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo
- 4.2 L'intervento sul luogo dell'incidente
- 4.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione
- 4.4 Il Centro di coordinamento

PREMESSA

L'attività di primo soccorso, caratterizzata dall'impiego immediato sul luogo dell'evento delle risorse disponibili sul territorio, presenta spesso delle criticità legate alla scarsa razionalizzazione degli interventi e al ritardo nel garantire l'assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta.

Nel caso in cui l'evento calamitoso sia un "incidente", che ha caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di accadimento sul territorio, bisogna necessariamente tener conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalità di intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità. Tali fattori sono:

- difficile accessibilità al luogo dell'incidente da parte dei mezzi di soccorso;
- necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;
- presenza sul luogo dell'incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai lavori;
- possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall'incidente, cui corrisponde la massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e vittime, alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un'area di ripercussione anche molto ampia, con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza;
- fattori meteorologici;
- presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato.

Ciò implica necessariamente un'attività di coordinamento delle operazioni sul luogo dell'incidente fin dai primi momenti dell'intervento, che non può essere improvvisata ad evento in corso, ma che è necessario pianificare in via preventiva, individuando precise figure di responsabilità.

Di qui l'intento di definire, con questo documento, una strategia di intervento unica ed adeguata ad affrontare le criticità connesse ad "emergenze da incidenti" e la scelta di formulare indicazioni operative specifiche in relazione alla loro diversa natura, raggruppando, laddove possibile, tipologie che prevedono un modello di intervento simile.

La strategia generale, valida per tutte le classi di incidenti prese in considerazione e fatte salve le attuali pianificazioni in vigore, prevede dunque:

1. la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per assicurare l'immediata attivazione del sistema di protezione civile;
2. l'individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività sul luogo dell'incidente, l'indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza e l'attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime intervengono;
3. l'assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni;
4. l'istituzione di un centro di coordinamento per la gestione "a regime" dell'emergenza.

Gli incidenti ferroviari, quelli stradali e le esplosioni o crolli di strutture sono stati raggruppati in un'unica classe, sia perché non esistono di fatto normative cogenti che regolamentino questi settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenze che richiedono procedure e modalità operative assimilabili, con la dovuta eccezione della differenza di alcune componenti specifiche coinvolte (Rete Ferroviaria Italiana piuttosto che Società Autostrade per l'Italia, ad esempio), che in ogni caso hanno un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell'evento. In particolare, per quanto attiene gli incidenti che interessano la viabilità stradale ed autostradale, restano ferme le competenze attribuite al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito presso il Ministero dell'Interno dal D.M. del 27 gennaio 2005.

Indirizzi operativi specifici sono stati invece previsti per gli incidenti in mare, focalizzando in particolare l'attenzione sulle attività di assistenza alle persone coinvolte nelle fasi successive al loro trasferimento a terra e sul coordinamento di tutte le operazioni "a latere" del luogo dell'incidente. Infatti, per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio in mare, ossia sul luogo dell'incidente, si fa riferimento a quanto previsto dal DPR del 28 settembre 1994, n.662, regolamento di attuazione nazionale della convenzione di Amburgo del 27/04/1979.

La gestione dell'emergenza derivante da incidenti aerei si articola in maniera differente a seconda che l'evento si verifichi all'interno dell'area di giurisdizione aeroportuale, in mare o sulla terra ferma. Nel primo caso si fa riferimento a quanto previsto nel piano di emergenza aeroportuale che affida all'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (decreto legislativo del 9 maggio 2005, n.96) il coordinamento generale dei soccorsi, indicando, inoltre, la necessità di introdurre nel flusso informativo le sale operative della protezione civile per garantire l'immediato supporto di tutto il sistema in caso di necessità. Negli altri due casi, il flusso di comunicazioni e la gestione dell'emergenza si sviluppano secondo le modalità previste per gli incidenti in mare e per quelli derivanti da esplosioni o crolli di strutture.

Infine sono state affrontate le problematiche relative ad incidenti con presenza di sostanze pericolose, riferendosi sia a quanto può avvenire durante il loro trasporto sia agli stabilimenti industriali e ai porti industriali e petroliferi. In linea generale, gli aspetti tecnico-operativi di gestione della prima emergenza sul luogo dell'incidente e le esigenze connesse all'assistenza alla popolazione e all'informazione non si differenziano in maniera significativa, ad eccezione dei casi relativi a porti industriali e petroliferi e a stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui agli artt. 4 e 8 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.334. In tal caso, infatti, la normativa prevede l'individuazione dei soggetti deputati al coordinamento e all'attuazione degli interventi e identifica nel Piano di Emergenza Esterno lo strumento per l'organizzazione della gestione dell'emergenza.

1. INCIDENTI FERROVIARI CON CONVOGLI PASSEGGERI – ESPLOSIONI O CROLLI DI STRUTTURE CON COINVOLGIMENTO DI PERSONE - INCIDENTI STRADALI CHE COINVOLGONO UN GRAN NUMERO DI PERSONE

1.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni

parallelamente

in caso di incidente ferroviario

in caso di incidente stradale

la comunicazione dell'evento perviene dal luogo dell'incidente alla sala operativa territoriale del Gruppo Ferrovie dello Stato, che provvede a:

- informare la sala operativa nazionale Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- attivare le proprie procedure interne;
- trasmettere immediatamente l'allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia e al 118 comunicando:
 - il luogo dell'incidente, con la progressiva chilometrica;
 - il tipo ed il numero dei treni coinvolti.
 - le modalità di accesso al luogo dell'incidente

la comunicazione può pervenire dal territorio alla sala operativa dell'ente gestore del tratto stradale/autostradale interessato (es. Società Autostrade per l'Italia, ANAS, provincia, comune...) che provvede a:

- attivare le proprie procedure interne;
- trasmettere immediatamente l'allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia e al 118 comunicando, se noto:
 - il luogo dell'incidente, con la progressiva chilometrica;
 - il numero dei veicoli coinvolti.
 - le modalità di accesso al luogo dell'incidente
- allertare le società in convenzione per la rimozione dei veicoli, che avverrà solo previo nulla osta dell'Autorità

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre di intervento;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;

- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:

- avvia le procedure per l'invio di mezzi speciali;
- contatta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali territorialmente competenti.

la sala operativa del 113:

in caso di incidente ferroviario

- attiva la Polizia Ferroviaria

in caso di incidente stradale

- attiva la Polizia Stradale

la sala operativa del 118:

- avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
- allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF).

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, la sala operativa regionale di protezione civile, la sala operativa nazionale RFI, le sale operative nazionali degli enti gestori delle strade/autostrade e gli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia (Sit.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del decreto legge del 4 novembre 2002, n.245, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286.

1.2 L'intervento sul luogo dell'incidente

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse strutture che intervengono, è necessario individuare, fin dai primi momenti dell'emergenza, il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.

In accordo con le indicazioni dello stesso, cui dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, verranno attuati i seguenti interventi:

- soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco – VV.F.);
- soccorso sanitario (Servizio Sanitario Regionale, Croce Rossa Italiana - CRI ed Associazioni di volontariato sanitario):
 - eventuale attività di ricognizione e triage (sistema 118)
 - eventuale impiego dei mezzi mobili di soccorso sanitario
 - eventuale installazione di un Posto Medico Avanzato – PMA di I o II livello
 - trasporto e ricovero dei feriti secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraospedalieri
 - attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (Azienda Sanitaria Locale - ASL di concerto con la Polizia Mortuaria)
 - attività connesse con problematiche di sanità pubblica (ASL)
- prima verifica e messa in sicurezza dell'area (VV.F.);
- eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende erogatrici dei servizi e, in caso di incidente ferroviario, RFI);

- individuazione e delimitazione dell'area destinata alle attività di soccorso (Forze di Polizia e Polizie Locali);
- interdizione e controllo degli accessi all'area (Forze di Polizia e Polizie Locali);
- individuazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali);
- gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e Polizie Locali) con successiva emissione di ordinanze sindacali;
- attività di ordine pubblico e attività di analisi e raccolta di dati per investigazione sulle cause di incidente (Forze di Polizia);
- gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
- aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre intervenute).

Inoltre, in caso di:

incidente ferroviario

- blocco del traffico ferroviario sulla linea interessata (RFI)
Tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato concorreranno alle attività sopraindicate secondo quanto di propria competenza.

incidente stradale

- blocco del traffico stradale sulla tratta interessata (Ente gestore)
- immediata definizione e attivazione di un piano di viabilità alternativa (Ente gestore con Forze di Polizia e Polizie locali).

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenze il Direttore Tecnico dei Soccorsi deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre VV.F. presente sul luogo dell'incidente.

Il direttore tecnico dei soccorsi nell'espletamento delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori:

- Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari - DSS);
- Ordine e Sicurezza Pubblica;
- Viabilità.

Sin dalle prime fasi il direttore tecnico dei soccorsi garantirà la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

1.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- distribuzione di generi di conforto;
- assistenza psicologica;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- informazione alla popolazione sull'evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporti con i mass media;
- vigilanza igienico-sanitaria sull'area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali.
- blocco del traffico stradale sulla tratta interessata (Ente gestore)
- immediata definizione e attivazione di un piano di viabilità alternativa (Ente gestore con Forze di Polizia e Polizie Locali).
- blocco del traffico ferroviario sulla linea interessata (RFI)

Tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato concorreranno alle attività sopraindicate secondo quanto di propria competenza.

Inoltre, in caso di:

incidente ferroviario

- verifica della predisposizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di un servizio di trasporto alternativo per i passeggeri

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

1.4 Il Centro di coordinamento

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare, provveda a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza e, se necessario, l'evacuazione della popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento;
- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

La responsabilità di individuazione, attivazione e gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che partecipano alla gestione dell'emergenza:

- Comune
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura
- Amministrazione Provinciale
- verifica della predisposizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di un servizio di trasporto alternativo per i passeggeri.
- Regione
- Servizio Sanitario Regionale
- VV. F.
- Forze di Polizia
- Polizie Locali
- Forze Armate
- Capitaneria di Porto
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- CRI
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- Aziende erogatrici dei servizi essenziali
- Organizzazioni di Volontariato
- altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione della peculiarità dell'evento e del territorio interessato.

Inoltre, in caso di:

incidente ferroviario

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- R.F.I.- Altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato coinvolte nella gestione dell'emergenza |
|--|

incidente stradale

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ente gestore del tratto stradale/autostradale |
|---|

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

- R.F.I.
- Altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato coinvolte nella gestione dell'emergenza
- Ente Gestore del tratto stradale/autostradale

2. INCIDENTI IN MARE CHE COINVOLGONO UN GRAN NUMERO DI PERSONE

2.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo

La comunicazione dell'evento perviene dal luogo dell'incidente alla forza istituzionale preposta alla ricerca e salvataggio marittimo:

- 1530 Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e/o alla Capitaneria di Porto competente per giurisdizione che provvede, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni, e ad assicurare le operazioni di ricerca e salvataggio secondo le competenze definite nel DPR 662/94.

Inoltre la comunicazione dell'evento può pervenire ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale

che provvedono a trasferire immediatamente la chiamata al 1530.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali per la successiva assistenza a terra;
- informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- invia le proprie squadre di intervento a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, se richieste dal Centro Nazionale di Coordinamento di Soccorso Marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Center – I.M.R.C.C.), o dal Centro secondario di soccorso marittimo (Maritime Rescue Sub Center - M.R.S.C.) delegato e sotto il suo coordinamento;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 118:

- avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
- allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF).

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scenario marittimo, le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, la sala operativa regionale di protezione civile e l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura per gli scenari a terra, avvisano immediatamente dell'evento l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dei rispettivi scenari e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

2.2 L'intervento sul luogo dell'incidente

Il coordinamento e l'impiego delle unità di soccorso in mare è assicurato, secondo le rispettive competenze, dal Centro Nazionale di Coordinamento di Soccorso Marittimo (I.M.R.C.C.) e dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.). In caso di necessità, questi possono richiedere il concorso di mezzi navali ed aerei appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a privati.

L'impiego di tutte le risorse intervenute sul luogo dell'incidente nell'attività di ricerca e salvataggio avviene attraverso il "Comandante sul posto" o il Coordinatore delle ricerche di superficie (OSC/CSS), che opera in conformità alle direttive specifiche emanate dall' I.M.R.C.C., o dal M.R.S.C. delegato.

Il compito di "Comandante sul posto", che svolge il ruolo di direttore tecnico dei soccorsi sul luogo dell'incidente in conformità con quanto previsto dal "Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in Mare", è assegnato al Comandante del Mezzo Navale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto di maggiore anzianità in grado. In assenza di questi ultimi il compito è affidato al Comandante di Unità Navale più anziano appartenente ad una delle altre Strutture delle Amministrazioni dello Stato intervenute.

Quando operano in zona solo unità mercantili la responsabilità del coordinamento è attribuita ad un "Coordinatore delle ricerche di superficie" (Comandante di unità mercantile).

2.3 L'assistenza a terra

A latere dell'intervento e delle operazioni di ricerca e salvataggio condotte in mare, è necessario prevedere a terra l'organizzazione del soccorso sanitario e l'assistenza alla popolazione interessata dall'evento:

- soccorso sanitario (Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato Sanitario) sotto il coordinamento del Direttore dei Soccorsi Sanitari:
 - attività di triage (sistema 118)
 - eventuale impiego di mezzi mobili di soccorso sanitario
 - eventuale installazione di un PMA di I o II livello
 - trasporto e ricovero dei feriti secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraopedalieri
 - attività medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (ASL di concerto con la Polizia Mortuaria)
 - vigilanza igienico-sanitaria sull'area di accoglienza (ASL)
 - assistenza psicologica (ASL)
 - assistenza veterinaria (ASL)
- attività di assistenza e di informazione alla popolazione affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura:
 - individuazione dell'area destinata alla prima accoglienza della popolazione
 - interdizione e controllo degli accessi all'area di accoglienza (Forze di Polizia e Polizie Locali)
 - gestione della viabilità generale della zona circostante all'area di accoglienza (Forze di Polizia e Polizie Locali)
 - attività di ordine pubblico (Forze di Polizia)
 - gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia)
 - aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre intervenute)
 - distribuzione di generi di conforto
 - organizzazione di un eventuale ricovero alternativo delle persone coinvolte
 - informazione alla popolazione sull'evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire
 - coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività
 - gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporti con i massmedia da coordinare con il responsabile delle operazioni Search and Rescue (S.a.R.) marittime;
 - verifica della predisposizione da parte delle Società di trasporto marittimo di un servizio di trasporto alternativo per i passeggeri.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2.4 Il Centro di coordinamento

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento per le operazioni a terra che, in particolare, provveda a:

- mantenere il collegamento con l'organizzazione preposta al S.A.R. marittimo assicurando il necessario supporto logistico e operativo;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento;
- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

La responsabilità dell'individuazione, attivazione e gestione del centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che partecipano alla gestione dell'emergenza:

- Comune
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura
- Amministrazione Provinciale
- Regione
- Capitaneria di Porto
- Forze Armate
- Servizio Sanitario Regionale
- VV. F.
- Forze di Polizia
- Polizie Locali
- CRI
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- Organizzazioni di Volontariato
- Società marittima interessata dall'evento
- altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione della peculiarità dell'evento e del territorio interessato.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

3. INCIDENTI AEREI

All'interno del perimetro aeroportuale, o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale

3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo

La Torre di controllo registrato l'evento:

- ne dà comunicazione alla Direzione Circostrizione Aeroportuale
- informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso.

L'ENAC attua le procedure del piano di emergenza aeroportuale e, laddove non fosse già previsto, informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e le sale operative di protezione civile degli enti locali competenti per il territorio.

Le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità informano ed aggiornano costantemente le rispettive sale operative territoriali, che potrebbero comunque ricevere analoga comunicazione dell'incidente dal territorio:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

Ciascuna sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- allerta le proprie strutture territoriali per l'eventuale intervento di mezzi e uomini di supporto;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 118:

- avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
- allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF).

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, l'ENAC e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze - Sala Situazione Italia (Sit.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo.

Gli stessi, inoltre, dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

3.2 L'intervento sul luogo dell'incidente

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi delle diverse squadre, la direzione delle operazioni di salvataggio, soccorso ed intervento tecnico urgente è affidata, fin dai primi momenti dell'emergenza, al responsabile del distaccamento aeroportuale di Vigili del Fuoco che assume il ruolo di direttore tecnico dei soccorsi.

In accordo con le indicazioni dello stesso, cui dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, verranno attuati i seguenti interventi:

- soccorso tecnico urgente (V.V.F.);
- soccorso sanitario (sistema 118 - Servizio Sanitario Aeroportuale):
 - attività di ricognizione e triage
 - trasporto feriti nell'area a questi destinata all'interno dell'aeroporto, secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale
 - richiesta, se necessario, di ulteriore supporto di autoambulanze e personale al sistema 118
- supporto logistico (Società di gestione aeroportuale).

Il coordinamento generale dei soccorsi sarà assicurato dall'ENAC, che sin dalle prime fasi garantirà la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In accordo con le indicazioni dello stesso verranno attuati i seguenti interventi:

- coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario presso la sede interna all'aeroporto dedicata a tale attività secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale (Servizio Sanitario Aeroportuale);
- attività medico – legale connesse al recupero, al trasferimento e alla gestione delle salme (Sanità Aerea d'intesa con la Polizia Mortuaria);
- presidio della zona interessata dall'incidente, delle aree destinate ai feriti ed agli illesi, e delle entrate principali dell'aeroporto (Forze di Polizia);
- presidio di tutte le zone d'accesso ai piazzali (Forze di Polizia);
- agevolazione al transito dei mezzi di soccorso ai varchi doganali (Forze di Polizia e Polizia locale).
- scorta dei mezzi di soccorso (Forze di Polizia);
- piantonamento dei resti del velivolo sul luogo dell'incidente (Forze di Polizia);
- gestione degli effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
- predisposizione del personale tecnico e dei mezzi speciali per rimuovere l'aeromobile incidentato (Società di navigazione aerea).

3.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al soccorso e al recupero dei feriti, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- attività di assistenza medica agli illesi (Servizio Sanitario Aeroportuale);
- assistenza psicologica agli illesi (ASL);
- assistenza ai parenti per il riconoscimento delle vittime (ASL);
- distribuzione di generi di conforto;
- individuazione dell'area destinata alla accoglienza e all'assistenza dei parenti delle vittime;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- predisposizione di un servizio di trasporto alternativo;
- informazione alla popolazione sull'evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire, attivando anche sistemi dedicati;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporti con i mass media.

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata all'ENAC che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica

3.4 Il Centro di coordinamento

Nel momento in cui l'evento da fronteggiare, per tipologia e/o estensione richieda un maggiore impiego di risorse, all'interno dell'aeroporto viene istituito un Centro di Coordinamento che in particolare, provvede a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il Direttore Tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro sulla situazione dell'area di intervento;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento;
- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

La responsabilità dell'individuazione, attivazione e gestione del centro di coordinamento è affidata all'ENAC.

Il centro di coordinamento è composto da tutte le strutture di gestione di servizi aeroportuali, dai rappresentanti delle sedi interne all'aeroporto delle forze istituzionali preposte al soccorso e si allarga a comprendere i rappresentanti delle strutture territoriali di protezione civile, le Organizzazioni di Volontariato, laddove attivate, e altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione delle caratteristiche dell'evento.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

In mare

In caso di incidente a mare o di ammaraggio di un aeromobile, il flusso di comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalità descritte nel capitolo 2. Il coordinamento e l'impiego delle unità di soccorso è quindi assicurato dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che, immediatamente allertata dagli enti aeronautici, opera in stretto raccordo con l'ENAC. Quest'ultimo fornirà tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento e le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente.

Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o comunque dell'area di giurisdizione aeroportuale

Un incidente connesso all'impatto di un aeromobile con la terra ferma, è assimilabile - salvo, in genere, la diversa estensione territoriale dell'area interessata da relitti o resti - a quanto avviene in caso di esplosioni o crolli di strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone. La Torre di controllo competente per lo spazio aereo interessato dall'incidente informa l'ENAC che allerta immediatamente le sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso:

Il flusso delle comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalità descritte nel capitolo 1.

L'ENAC fornirà al direttore tecnico dei soccorsi, tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento e successivamente al centro di coordinamento le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente.

4. INCIDENTI CON PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

4.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Corpo Forestale
- 1530 Guardia Costiera

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni.

Inoltre, in caso di incidente rilevante in porti industriali e petroliferi e negli stabilimenti industriali di cui rispettivamente all'art. 4 comma 3 e all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 la prima fonte della notizia deve essere fornita da:

- l'autorità portuale nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti (Decreto 16 maggio 2001, n. 293);
- il gestore dell'impianto industriale,

che provvede a:

- attivare il Piano di emergenza interno per fronteggiare e circoscrivere l'evento all'interno del porto/stabilimento;
- informare la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quanto è accaduto comunicando:
 - il luogo e la tipologia dell'incidente;
 - le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente;

l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi;

il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento;

quanto altro ritenuto importante per affrontare l'intervento

- informare:

il Prefetto

il Sindaco

il Presidente della Regione

il Presidente della Provincia

Il Prefetto, sulla base dei compiti attribuiti dal D.Lgs. 334/99, provvede ad attivare il Piano di emergenza esterna (PEE). Il Sindaco, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 334/99, informa la popolazione con il messaggio d'allarme prestabilito nel corso della campagna informativa preventiva.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità previste dalle proprie procedure:

- invia le proprie squadre segnalando che lo scenario dell'intervento prevede la presenza di sostanze pericolose;
- contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
- contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
- contatta l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- contatta i servizi di emergenza locali o nazionali, ovvero la società produttrice, detentrica e manipolatrice dei prodotti e dei composti chimici coinvolti;
- attiva il flusso di comunicazione interno;
- attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:

- attiva le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze pericolose;
- contatta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali territorialmente competenti;
- avvia le procedure per l'invio di mezzi speciali;

la sala operativa del 113:

- attiva le squadre munite di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) per presidiare la zona di accesso all'area di intervento;

la sala operativa del 118:

- attiva le squadre munite di idonei DPI per la ricognizione;
- attiva le squadre e la stazione di decontaminazione campale;
- contatta il Centro Antiveneni di riferimento;
- attiva il PMA di I o II livello;
- allerta le strutture sanitarie sull'eventuale arrivo di soggetti contaminati e per il ricovero dei feriti.

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, l'UTG interessato e la sala operativa regionale di protezione civile, avvisano immediatamente dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia (Sit.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, così come previsto dall'art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

4.2 L'intervento sul luogo dell'incidente

Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l'uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI.

Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle diverse squadre è necessario individuare, fin dai primi momenti dell'emergenza, il direttore tecnico dei soccorsi, cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.

In accordo con le indicazioni dello stesso, cui dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, verranno attuati i seguenti interventi:

- soccorso tecnico urgente e, in relazione alla specificità dell'intervento (Vigili del Fuoco):
 - identificazione del/i prodotto/i ed acquisizione delle relative schede di sicurezza
 - delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed alle condizioni metereologiche
 - confinamento/neutralizzazione della sostanza pericolosa
 - individuazione dell'area di decontaminazione (in accordo con il Direttore dei Soccorsi Sanitari)
 - decontaminazione tecnica degli operatori
 - collaborazione per la decontaminazione della popolazione coinvolta (con le squadre di decontaminazione del Servizio Sanitario Regionale)
 - evacuazione di aree particolarmente esposte al prodotto pericoloso
- attività sanitarie (Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato) e in relazione alle specificità dell'intervento:
 - collaborazione alla individuazione dell'area di decontaminazione (in accordo con i VV.F)
 - attività di decontaminazione dopo ricognizione e triage
 - eventuale installazione di un PMA in area di sicurezza
 - trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie
 - attività medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (di concerto con la Polizia Mortuaria)
 - bonifica ambientale dell'area interessata
 - vigilanza igienico-sanitaria sull'area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali
 - assistenza veterinaria
 - assistenza psicologica anche ai soccorritori
- eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende dei servizi);
- interdizione e controllo degli accessi alle aree di intervento individuate dai VV.F. e destinate alle attività di soccorso (Forze di Polizia e Polizie Locali);
- individuazione e gestione di corridoi riservati per l'afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali);
- gestione della viabilità generale dell'area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e Polizie Locali) con successiva emissione di ordinanze sindacali;
- attività di ordine pubblico (Forze di Polizia);
- gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
- rilevazioni specialistiche della sostanza (VV.F., APAT, ARPA, Forze Armate, ENEA);
- aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre intervenute).

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo dell'incidente, che dovrà porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l'uso di idonei DPI.

Il direttore tecnico dei soccorsi nell'espletamento delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori:

- Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari);
- Ordine e Sicurezza Pubblica;
- Viabilità.

Sin dalle prime fasi il direttore tecnico dei soccorsi garantirà la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4.3 L'assistenza e l'informazione alla popolazione

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- distribuzione di generi di conforto;

- assistenza psicologica;
- organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività;
- gestione dell'afflusso di giornalisti sul luogo dell'incidente e rapporto con i massmedia

In interventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza fondamentale l'aspetto legato all'informazione alla popolazione. Infatti la divulgazione di informazioni corrette e tempestive che forniscano indicazioni sulle misure adottate, su quelle da adottare e sulle norme di comportamento da seguire, permette di ridurre i rischi di contaminazione della popolazione. In particolare, per gli stabilimenti industriali del D.lgs. 334/99, l'informazione alla popolazione deve essere preventivamente predisposta dal Sindaco sulla base delle schede informative fornite dal gestore e nel rispetto del Piano di Emergenza Esterno.

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

4.4 Il Centro di coordinamento

Qualora l'evento, per tipologia e/o estensione, evidenzii criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare, provveda a:

- supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro di coordinamento sulla situazione nell'area di intervento;
- garantire l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento; in particolare dovrà gestire l'evacuazione, se necessaria, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità, tempi e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative;
- tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con particolare riferimento al monitoraggio ambientale ed alle operazioni di bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati.

L'individuazione, l'attivazione e la gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell'emergenza:

- Comune;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
- Amministrazione Provinciale;
- Regione;
- Servizio Sanitario Regionale
- VV.F.;
- Forze di Polizia;
- Polizie Locali;
- CRI;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
- A.P.A.T.;
- A.R.P.A.;
- ENEA;
- FF.AA. con particolare riferimento a settori specializzati nel trattamento delle sostanze chimiche;
- Aziende erogatrici dei servizi essenziali;
- Enti gestori dell'impianto oggetto dell'incidente ovvero titolari del trasporto della sostanza pericolosa coinvolta;
- Capitaneria di Porto;
- Organizzazioni di Volontariato;
- Autorità portuale;

- altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione della peculiarità dell'evento e del territorio interessato.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attività di coordinamento sovregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l'Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala Situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).